



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Nona Civile

Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente
Monica Mastrandrea	Giudice
Tiziana Vita De Fazio	Giudice Rel.

nella causa n. 14960/23 promossa da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;

Ricorrente

contro

██████████, nato in Tunisia il ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio;

Resistente costituito

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Avente ad oggetto: reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in composizione monocratica di Torino ex art 700 cpc del 19.7.2023 emessa nel proc. n. 11166/23.

IN FATTO e IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.8.2023, il Ministero dell'Interno ha presentato reclamo ex art 669 *terdecies* cpc avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino sopra indicata con cui il Giudice di prime cure ordinava alla Questura "di ricevere e registrare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la domanda di protezione internazionale di ██████████-nato in Tunisia il ██████████, a far data dall'8.3.2023, nonché di compiere ogni altro atto conseguente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 25/2008". La parte reclamante ha chiesto la revoca o la riforma del

provvedimento impugnato, domandando il rigetto del ricorso presentato dal sig. ██████████ ex art 700 cpc..

Il Ministero dell'Interno ha dedotto:

-A: che il Giudice di prime cure aveva errato in punto di fatto in quanto: 1. il sig. ██████████ aveva già fatto ingresso in Italia nel 2011 e aveva presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Bologna, poi rinunciata, come risultava dalla consultazione Vestanet (cfr docc. allegati al reclamo); 2. Il sig. ██████████ venne invitato dalla Questura di Torino ex art 15 TULPS a presentarsi presso L'Ufficio immigrazioni in data 2.4.22, in quanto denunciato in stato di libertà per falsa attestazione o dichiarazione a PU sulla sua identità o qualità personale e in data 12.6.22 per una denuncia ex art 612 cp, inviti ai quali non ottemperava; 3. Veniva convocato, sempre dalla Questura, in data 25.5.2023, presso la sede della Questura di via Grattoni 3 per regolarizzare la sua posizione, invito a cui ottemperava, manifestando la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, cui seguiva l'invito della Questura a presentarsi in corso Verona per formalizzare la relativa domanda, invito a cui non adempiva, depositando il ricorso ex art 700 cpc;

-B: la carenza assoluta di giurisdizione avendo il Giudice di prime cure ordinato alla PA di fissare un appuntamento al sig. ██████████, contrariamente all'organizzazione della PA di non concedere appuntamenti, ma di evadere le pratiche tramite la fila fisica dei richiedenti, sconfinando così nel campo dell'organizzazione amministrativa;

-C: l'assenza del fumus: 1. non avendo il sig. ██████████ fornito alcuna prova della sua dimora in provincia di Torino, elemento essenziale per radicare la competenza della Questura di Torino; 2. avendo il Giudice di prime cure erroneamente valutato i documenti prodotti dalla PA, atteso che la circostanza che il reclamato non si fosse presentato ai primi due inviti del 2022, doveva ritenersi provata in quanto non contestata; 3. avendo il Giudice di prime cure confuso i primi due inviti con quello del 25.5.2023 in cui il ricorrente aveva effettivamente manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e veniva, di conseguenza, invitato a presentarsi presso la Questura di Torino in corso Verona per formalizzare la domanda, invito a cui nuovamente non ottemperava, presentando il ricorso ex art 700 cpc;

-D: l'assenza del *periculum*, essendo addebitabile al ricorrente la situazione venutasi a creare per non aver presentato domanda all'ufficio di frontiera, una volta fatto ingresso in Italia, e per non aver ottemperato ai vari inviti di presentarsi presso la Questura di Torino, trattenendosi per lungo periodo in Italia senza preoccuparsi di regolarizzare la sua posizione:

-E: il momento in cui il reclamato ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale doveva considerarsi il 25.5.2023, data in cui si è presentato presso la Questura di

Torino in via Grattoni, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure che ha ritenuto di far decorrere tale manifestazione di volontà dall' 8.3.2023, quando il difensore via pec ha chiesto alla PA di fissare un appuntamento per la formalizzazione della domanda.

Si è costituita la parte reclamata chiedendo il rigetto del reclamo e deducendo: 1. L'assenza del travalicamento dei confini di giurisdizione, non godendo la PA di alcuna discrezionalità nei tempi di ricezione e formalizzazione delle domande di protezione internazionale; che il ricorrente aveva manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale via pec in data 8.3.2023, tramite il suo difensore, che il sig. [REDACTED] si era presentato più volte a marzo e ad aprile 2023 presso la Questura di Torino in corso Verona, senza esito, che la difesa in data 18.4.2023 inviava via pec una diffida alla Questura, che il ricorrente si presentava il 25.5.2023, su invito della Questura, ma in tale occasione non veniva formalizzata la domanda, limitandosi la PA a invitare nuovamente il ricorrente a presentarsi in c.so Verona per registrare la domanda; che i fatti anteriori alla volontà di presentare la domanda (la precedente domanda di protezione internazionale e i primi due inviti della Questura) erano irrilevanti, tenuto conto che a maggio del 2023 invitato dalla Questura, nonostante le precedenti pec della difesa, veniva nuovamente invitato a presentarsi in corso Verona; che la questione della competenza della Questura di Torino era superata dai precedenti inviti provenienti proprio dalla Questura di Torino e dall'elezione di domicilio presso lo studio del difensore già con la pec dell'8.3.2023; che la situazione non era addebitabile al ricorrente, ma al comportamento della PA che non provvedeva a registrare la domanda, con il rischio di essere espulso, di vedersi contestato il reato di cui all'art 10 bis TUI, di vedersi precluso, in assenza di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, l'accesso ai servizi di base nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e l'accesso all'abitazione. Con riguardo al momento da cui far decorrere gli effetti della domanda di protezione internazionale, la difesa ha dedotto che tale momento non poteva che decorrere dalla manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale espressa con la pec dell'8.3.2023, prima dell'entrata in vigore del DL 20/2023, pubblicato in GU in data 10.3.2023.

Il reclamo è infondato e, come tale, va rigettato.

Va preliminarmente trattata la censura relativa al difetto assoluto di giurisdizione del GO (B).

Sul punto si osserva, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, che il presente giudizio ha ad oggetto diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti con conseguente giurisdizione del GO anche in punto di tutela cautelare (Cass. 9791/23), che il GO può

imporre alla PA comportamenti aventi ad oggetto mere attività materiali, come quella di fissare un appuntamento (Cass. 599/2005); che la PA nel procedere alla ricezione, formalizzazione e registrazione della domanda di protezione internazionale non gode di discrezionalità amministrativa, svolgendo attività amministrativa vincolata e materiale, priva di valutazioni di merito, i cui termini sono rigorosamente disciplinati dalla legge (tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà ovvero sei giorni se la volontà è manifestata all'ufficio di frontiera, prorogabili fino a 10 giorni in caso di un numero elevato di domande – art. 26 d.lgs 25/20208).

Con riferimento alle censure di cui ai punti A e C, da valutarsi congiuntamente in ragione delle medesime questioni trattate, si osserva quanto segue.

Ciò che risulta dal provvedimento impugnato e che non è stato oggetto di censura è il fatto che il reclamato, per il tramite del suo difensore, ha inviato alla Questura di Torino in data 8.3.2023 una pec in cui ha chiesto di presentare la domanda di protezione internazionale, manifestando così la volontà di chiedere la relativa protezione, che la Questura di Torino ha riscontrato tale missiva con pec del 10.3.2023 in cui ha indicato i modi di presentazione della domanda, che il sig. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX si è presentato personalmente e più volte presso la Questura di Torino, dimostrando tale circostanza con il deposito di fotografie, senza mai riuscire a formalizzare la domanda. che il reclamato ha inviato una diffida alla Questura via pec, tramite il suo difensore, in data 18.4.2023, che rimaneva senza riscontro.

La circostanza che il ricorrente avesse già presentato una domanda di protezione internazionale nel 2013 presso la Questura di Bologna, poi oggetto di rinuncia (cfr. documentazione Vestanet), risulta irrilevante, atteso che l'ordinamento attribuisce allo straniero il diritto di presentare una nuova domanda di protezione internazionale. Parimenti irrilevante risulta la circostanza della mancata presentazione ai due inviti provenienti dalla Questura di Torino nell'anno 2022, inviti emessi, come indicato nel reclamo, a seguito di denuncia in stato di libertà per false attestazioni sulla propria identità e per minaccia ex art 612 cp. Lo stesso Giudice di prime cure, correttamente ha evidenziato che a prescindere da tali inviti (sia che fossero o non fossero provati), ciò che risultava dagli atti era che in data 8.3.2023 il ricorrente aveva manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale a cui non era seguita la formalizzazione nei termini previsti *ex lege*.

Parimenti irrilevante è la circostanza che il ricorrente, presentatosi all'invito del 25.5.2023 presso la Questura di Torino per regolarizzare la sua posizione, in cui manifestava nuovamente la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non si fosse successivamente presentato presso la Questura di Torino in corso Verona. Infatti, in tale circostanza, la Questura di Torino, invece di formalizzare la domanda di protezione internazionale, ha invitato il ricorrente a presentarsi in corso Verona, nonostante fosse già a conoscenza, tramite le pec inviate dal reclamato, della volontà di

presentare detta domanda e della diffida del 18.4.2023. In altri termini, il ricorrente aveva già manifestato alla Questura tramite pec la volontà di presentare la domanda, aveva già fatto la coda in corso Verona, aveva già inviato una diffida alla PA, ma, ciononostante, a maggio del 2023, la Questura invece di procedere con la formalizzazione della domanda, lo ha nuovamente invitato a recarsi in corso Verona, senza peraltro fissargli un apposito appuntamento.

Le circostanze rappresentate evidenziano e comprovano tutte la sussistenza del *fumus*, come correttamente concluso dal Giudice di prime cure che, si ribadisce, ha comunque, prescindere dalla relativa dimostrazione, rappresentato l'irrelevanza dei precedenti inviti e della prima domanda di protezione internazionale, essendo cogente e determinante la manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale in data 8.3.2023 e il mancato rispetto dei termini per la formalizzazione della stessa (cfr provvedimento impugnato pag. 3).

Parimenti irrilevante è la questione della competenza territoriale della Questura di Torino per non aver il reclamato dimostrato la sua dimora in una zona in provincia di Torino. Infatti, emerge già dai precedenti inviti del 2022 emessi dalla Questura di Torino che il ricorrente dimorasse nella zona, nonché dal foglio notizie del 25.5.2023 in cui viene indicato il domicilio a Torino. In ogni caso l'art 6 paragrafo 1 secondo periodo della Direttiva 2013/32/UE stabilisce che *“Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.”*, con la conseguenza che anche in caso di incompetenza la Questura è tenuta ad applicare la direttiva citata che dispone che la registrazione della domanda deve essere effettuata nel termine di sei giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della domanda.

Con riferimento alla censura dell'assenza del *periculum*, dedotta dalla parte reclamante, si osserva quanto segue.

Il Ministero dell'Interno a sostegno dell'assenza del secondo presupposto della tutela cautelare ha allegato la circostanza che il reclamato non si sia presentato agli inviti della Questura di Torino emessi nel 2022, il fatto che il sig. XXXXXXXXXX sia rientrato in Italia nel 2021, nonché la circostanza che per l'inattività di quest'ultimo fosse decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell'azione in via ordinaria, con conseguente difetto del *periculum*.

Quest'ultimo rilievo contiene un principio condivisibile e diffuso nella giurisprudenza di merito con la precisazione che, come la medesima giurisprudenza evidenzia, l'inattività del ricorrente e il suo protrarsi nel tempo, ha un termine di decorrenza ben preciso: l'evento lesivo. Nel caso oggetto di giudizio l'evento lesivo consiste nella mancata formalizzazione della domanda di protezione internazionale nei termini di legge, nonostante la manifestazione di volontà espressa l'8.3.2023. Di

conseguenza la tutela cautelare richiesta a giugno 2023, dopo circa tre mesi dall'evento lesivo, non configura l'inattività, come delineata dalla giurisprudenza di merito, preclusiva del secondo requisito di cui all'art 700 cpc.

Inoltre, non osta al riconoscimento del requisito la circostanza che il richiedente sia rientrato in Italia a far data dal 2021. Infatti, la situazione di pregiudizio (il rischio di essere espulso, la configurabilità del reato di cui all'art 10 bis TUI, l'impossibilità di accedere ai servizi essenziali) risulta caratterizzata dal requisito dell'attualità, atteso che il protrarsi della situazione di irregolarità sul territorio nazionale ha in sé il rischio concreto di produrre ulteriori effetti dannosi, anche irreparabili, come l'emissione di un provvedimento espulsivo oltre che la contestazione del reato di cui all'art 10 bis TUI e il mancato accesso ai servizi essenziali per la persona.

Infine, con riguardo al *dies a quo* della domanda (censura di cui al punto E), va precisato che sussiste una distinzione tra il momento in cui viene manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e il momento della registrazione/formalizzazione della domanda da parte della PA. Lo straniero acquisisce lo *status* di richiedente asilo in un momento precedente a quello della formalizzazione della domanda e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione della volontà di avanzare la domanda di protezione internazionale, anche a mezzo pec, non richiedendo la normativa italiana né quella europea che questa sia espressa in forme particolari (cfr Cass. 21910/2020, in motivazione).

Nel caso concreto come emerso dagli atti il richiedente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale via pec in data 8.3.2023, cui è seguito il riscontro della Questura che indicato le modalità di formalizzazione e registrazione della stessa.

Va ancora aggiunto per completezza che la Questura ha fissato un appuntamento per formalizzare la domanda, in ottemperanza al provvedimento impugnato, ma che il reclamato non ha potuto aderirvi per ragioni di salute, comprovate dalla documentazione medica in atti, e che la Questura, avvisata della circostanza, ha invitato il difensore del sig. [REDACTED] a ricontattare la PA una volta che quest'ultimo fosse di nuovo in grado di recarsi in corso Verona.

Per le ragioni sopra indicate il reclamo va pertanto rigettato e va confermata l'ordinanza impugnata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente. Si precisa che dagli atti non risulta che il reclamato sia ammesso al patrocinio a carico dello Stato, circostanza esplicitamente confermata dalla difesa del sig. [REDACTED] all'udienza di comparizione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata.

Condanna la parte reclamante a rifondere le spese di lite in favore della parte reclamata che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 27.9.2023

Si comunichi

Il Presidente

ROBERTA DOTTA

Il Giudice est.

Tiziana Vita De Fazio